

Deliberazione della Giunta Regionale 23 gennaio 2012, n. 17-3298

Art. 1 commi 1250 e 1251 L.n.296/2006. Indicazioni per la determinazione della quota del contributo a favore delle famiglie con numero di figli pari e superiore a quattro e rettifica DGR n. 29-1965 del 29.4.2011 e DGR n.5-2415 del 27.7.2011. Spesa di euro 1.700.000,00 (fondi già impegnati sui capitoli 179629/2011 e 153880/2011).

A relazione dell'Assessore Monferino:

Premesso che, in attuazione dell'art. 1, commi 1250 e 1251 della Legge 27 dicembre 2006, n.296, (legge finanziaria per il 2007) e s.m. in materia di politiche per la famiglia, la Giunta Regionale ha approvato, con D.G.R. n.29-1965 del 29 aprile 2011 le schede progettuali anno 2011, concernenti, tra l'altro, le iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari e superiori a quattro (Allegato 1);

dato atto che, con successiva D.G.R. n. 5-2415 del 27.7.2011 è stato approvato (Allegato 1) l'atto di indirizzo per l'assegnazione dei contributi per la realizzazione di iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari e superiori a quattro, prevedendo che l'erogazione dei contributi medesimi avvenga a favore dei Soggetti delegati all'esercizio delle funzioni socio-assistenziali da parte dei Comuni, a seguito della proposta di iniziative volte alla riduzione delle tariffe e dei costi dei servizi individuati nel medesimo Allegato 1);

verificato che, con la citata D.G.R.n.29-1965 del 29 aprile 2011 si dava atto che per tali iniziative la copertura finanziaria era definita in complessivi € 2.000.000,00 di cui €. 1.900.000,00 su fondi statali e € 100.000,00 su fondi regionali e che la D.G.R. n. 5-2415 del 27.7.2011 sopra richiamata, confermava il finanziamento di € 2.000.000,00 sui cap. 153880/011 (Ass. n. 100699) per le risorse statali e cap. 179629/011 (Ass. n. 100335) per le risorse regionali;

dato atto che la DGR n. 4-2860 del 9.11.2011 ha stabilito di impiegare le risorse statali nel limite del 90% delle assegnazioni per gli stanziamenti al di sopra di € 1.000.000,00;

occorre ridefinire il finanziamento complessivo destinato alle iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari e superiore a quattro, prevedendo una riduzione di € 300.000,00, al fine di assicurare le risorse necessarie per la completa realizzazione delle restanti azioni approvate con la D.G.R. n.29-1965 del 29 aprile 2011;

accertato, inoltre, che, con la suddetta DGR n. 5-2415 del 27.7.2011, si prevedeva che il beneficio per ciascun nucleo familiare interessato non potesse essere inferiore ad una quota di € 450,00, rinviando ad apposito provvedimento la quantificazione della quota individuale e l'assegnazione dei contributi ai singoli Soggetti gestori, sulla base del numero delle famiglie individuate quali beneficiarie delle riduzioni previste;

viste le istanze inviate dai Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, agli atti del Settore competente della Direzione Regionale Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia;

dato atto che risultano quali beneficiarie delle riduzioni previste n. 3746 famiglie;

verificato che, i fondi complessivamente disponibili, pari ad € 1.700.000,00, sono stati impegnati sui cap. 153880/2011 e n. 179629/2011;

si ritiene opportuno definire quale quota individuale di beneficio per ciascun nucleo familiare l'importo di € 453,81 rinviando a successiva determinazione del Dirigente responsabile della Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia la quantificazione del contributo spettante a ciascun Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali;

si ritiene altresì opportuno stabilire che, qualora dalle rendicontazioni presentate dagli Enti Gestori si riscontrassero somme assegnate ma non utilizzate e non erogabili ai beneficiari, le stesse possano essere utilizzate per le altre azioni previste nelle schede progettuali anno 2011 approvate con D.G.R. n.29-1965 del 29 aprile 2011, nonché per iniziative analoghe inerenti il sostegno alle famiglie, con modalità da individuare con apposita deliberazione.

Agli oneri derivanti dall'adozione del presente provvedimento si fa fronte con la somma complessiva di € 1.700.000,00 già impegnata sui seguenti capitoli:

-€ 1.425.000,00 sul cap. 153880/2011 (I. n.2051/2011);
-€ 175.000,00 sul cap. 153880/2011 (I. n.449/2011);
-€ 100.000,00 sul cap. 179629/2011 (I. n.2050/2011);

tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale;

vista la L.R.n. 7 dell'11/4/2001 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

visto il D.P.G.R. 5 dicembre 2001 n. 18/R "Regolamento contabile della Regione Piemonte" e sue successive modificazioni;

vista la L.R.n. 23/2008;

vista la L.R. 25/2010 "Legge finanziaria per l'anno 2011";

vista la L.R. 26/2010 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013";

vista la D.G.R. n. 1-1380 del 19/1/2011 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011. Ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione della spesa";

vista la D.G.R. n. 17-1443 del 28/1/2011 "Bilancio di previsione 2011. Parziale assegnazione delle risorse finanziarie";

vista la D.G.R. n. 18-2321 del 12/7/2011 "Integrazione delle assegnazioni di bilancio disposte con DD.G.R. n. 17-1443 del 28/1/2011 e n. 36-1487 dell'11/2/2011";

vista la D.G.R. n. 4-2860 del 9/11/2011 "Integrazione delle assegnazioni di bilancio disposte con DD.G.R. n. 17-1443 del 28/1/2011, n. 36-1487 dell'11/2/2011, n. 18-2321 del 12/7/2011 e 34-2444 del 27/7/2011";

visto l'art. 1, commi 1250 e 1251 della Legge 27 dicembre 2006, n.296 e successive modificazioni in materia di politiche per la famiglia;

vista la L.R.1/2004;

vista la D.G.R.n.29-1965 del 29 aprile 2011;
vista la D.G.R. n. 5-2415 del 27 luglio 2011;
vista la DD n. 215 del 1 agosto 2011;
vista la DD n. 325 del 30 novembre 2011;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

- di rettificare l'Allegato 1 della D.G.R.n. 29-1965 del 29/4/2011 e la D.G.R. n. 5-2415 del 27/7/2011, definendo l'importo complessivo destinato alle iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiori a 4, in € 1.700.000,00, di cui €1.600.000,00 fondi statali (cap. 153880/011) ed €100.000,00 fondi regionali (cap. 179629/011);

-di fornire indicazioni affinché il provvedimento dirigenziale definisca in € 453,81 la quota individuale di beneficio spettante a ciascuno dei 3746 nuclei famigliari individuati quali beneficiari della sperimentazione delle iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari e superiori a quattro, proposte dai Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali ai sensi della DGR n. 5-2415 del 27 luglio 2011;

-di stabilire che, qualora dalle rendicontazioni presentate dagli Enti Gestori si riscontrassero somme assegnate ma non utilizzate e non erogabili ai beneficiari, le stesse possano essere utilizzate per le altre azioni previste nelle schede progettuali anno 2011 approvate con D.G.R. n.29-1965 del 29 aprile 2011, nonché per iniziative analoghe inerenti il sostegno alle famiglie, con modalità da individuare con apposita deliberazione.

-di dare atto che agli oneri derivanti dall'adozione del presente provvedimento si fa fronte con la somma complessiva di € 1.700.000,00 già impegnatasui seguenti capitoli:

-€ 1.425.000,00 sul cap. 153880/2011 (I. n.2051/2011);
-€ 175.000,00 sul cap. 153880/2011 (I. n 449/2011);
-€ 100.000,00 sul cap. 179629/2011 (I. n.2050/2011);

-di demandare a successiva Determinazione del Dirigente competente della Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia la quantificazione ed assegnazione dei contributi previsti ai Soggetti Gestori delle funzioni socio-assistenziali aventi diritto.

Contro la presente deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)